

**DELIBERAZIONE 3 OTTOBRE 2013
435/2013/R/EFR**

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 170/2013/R/EFR E VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO E PROGRAMMA DI MISURA AVENTE CODICE 09T001 E S.M.I. PRESENTATA DALLA SOCIETÀ S.C. DABOVE SERVIZI S.R.L. NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 ottobre 2013

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante “Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per

gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03;
- la deliberazione dell’Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 (di seguito: deliberazione 4/06);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11 e in particolare l’Allegato A (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 567/2012/R/efr, (di seguito: deliberazione 567/2012/R/efr) e in particolare il punto 4;
- la deliberazione dell’Autorità 24 aprile 2013, 170/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 170/2013/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A (di seguito: deliberazione 226/2013/A).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 6, delle Linee guida dispone che, nel caso di utilizzo dei metodi di valutazione a consuntivo, il risparmio netto conseguibile attraverso uno o più interventi sia quantificato in conformità ad un programma di misura proposto dal soggetto titolare del progetto unitamente ad una descrizione del progetto medesimo e che la proposta di progetto e programma di misura debba contenere alcune informazioni minime;
- sulla base di quanto disposto dalle Linee guida, i metodi di valutazione a consuntivo si basano, in primo luogo, sul calcolo dei risparmi di energia attraverso la misura dei consumi prima e dopo l’intervento o gli interventi, depurati dagli effetti di fattori non correlati all’intervento stesso e dei risparmi che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del progetto, per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e di mercato;
- in data 23 settembre 2011 (prot. Enea n. 51501 del 29 settembre 2011), la società S.C. Dabove Servizi S.r.l. ha trasmesso all’Autorità e all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito: l’Enea), ai sensi delle Linee guida e della normativa allora vigente, la proposta di progetto e di programma di misura a consuntivo con codice 11T009, successivamente sostituita dalla proposta con codice 11T009_rev1, trasmessa in data 18 novembre 2011 (prot. Enea n. 66190 del 23 novembre 2011), dalla proposta con codice 11T009_rev2, trasmessa in data 29 dicembre 2011 (prot. Enea n. 1363 del 12 gennaio 2012) e dalla proposta finale con codice 11T009_rev3, trasmessa in data 29 ottobre 2012 (prot. Enea n. 56299 del 9 novembre 2012), in seguito alle richieste di integrazione e modifica formulate dagli uffici dell’Enea, rispettivamente in data 19 ottobre 2011 (prot. Enea n. 55810), 30 novembre 2011 (prot. Enea n. 67684) e, da ultimo, in data 27 gennaio 2012 (prot. Enea n. 4704), ai sensi della deliberazione 4/06;
- sulla base dell’attività istruttoria e dei rapporti di valutazione predisposti dall’Enea ai sensi della deliberazione 4/06 e visti, in particolare, gli esiti dell’attività istruttoria proposti dall’Enea, nonché sulla base dei supplementi di istruttoria effettuati dagli Uffici dell’Autorità, con la deliberazione 567/2012/R/efr, al punto 4., è stato disposto il rigetto della Proposta di progetto e programma di misura avente codice 11T009 e s.m.i.,

presentata dalla società S.C. Dabove Servizi S.r.l. e di cui al precedente alinea, in considerazione degli aspetti ivi riportati; in particolare, si è ritenuto che la società:

- non abbia descritto, con precisione, gli interventi oggetto della proposta, le caratteristiche tecniche dei subsistemi installati e le date di fine installazione, non rendendo quindi verificabili vari aspetti di quanto indicato nella proposta, ivi compresa la categoria prevalente degli interventi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, delle Linee guida;
- abbia previsto, nell'algoritmo di calcolo, la determinazione dei risparmi conseguiti mediante confronto tra le stime dei fabbisogni energetici e non mediante confronto omogeneo tra i consumi ex ante ed ex post;
- abbia previsto tempistiche di presentazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi non congruenti con la data di presentazione della proposta stessa;
- in data 5 marzo 2013 (prot. Autorità n. 8927 del 6 marzo 2013), la società S.C. Dabove Servizi S.r.l. ha presentato all'Autorità istanza di riesame del predetto provvedimento di rigetto, lamentando una lesione degli interessi partecipativi al procedimento;
- con la deliberazione 170/2013/R/efr, è stato avviato un procedimento per effettuare gli opportuni approfondimenti istruttori, al fine dell'eventuale conferma o riforma in autotutela del punto 4 della deliberazione 567/2012/R/efr;
- nell'ambito del procedimento, di cui al precedente punto, sono stati acquisiti tutti i documenti già depositati nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 567/2012/R/efr, nonché la documentazione prodotta in seguito da parte della società;
- con la medesima comunicazione in data 5 marzo 2013, di cui ai precedenti alinea, la società S.C. Dabove Servizi S.r.l. ha presentato, agli uffici dell'Autorità, istanza di accesso agli atti del procedimento di cui alla deliberazione 567/2012/R/efr, a cui gli uffici dell'Autorità hanno fatto seguito trasmettendo, in data 26 marzo 2013 (prot. Autorità n. 11730 e n. 11764) e in data 5 aprile 2013 (prot. Autorità n. 13133), via e-mail e via fax, gli atti del procedimento non direttamente prodotti dalla società oppure non direttamente accessibili da parte del pubblico;
- in data 29 marzo 2013 (prot. Autorità n. 12644 del 3 aprile 2013), la società S.C. Dabove Servizi S.r.l. ha presentato, agli uffici dell'Autorità, un'ulteriore istanza di accesso, esame ed estrazione di copia degli atti di cui ai precedenti alinea, regolarmente avvenuta presso gli uffici dell'Autorità in data 8 aprile 2013, come risultante da verbale sottoscritto dalle parti (prot. Autorità n. 13293);
- con nota in data 21 maggio 2013 (prot. Autorità n. 18675), il responsabile del procedimento ha effettuato la comunicazione delle risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16 del d.P.R. 244/01, mentre in data 10 giugno 2013 si è svolta l'audizione finale dinanzi al Collegio dell'Autorità ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01, come da processo verbale sottoscritto alla data dalle parti (prot. Autorità n. 21213).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in generale, quanto eventualmente espresso dall'Enea nel corso delle proprie valutazioni e richieste di informazioni integrative, condotte ai sensi della deliberazione 4/06,

costituisce parte integrante ma non conclusiva del procedimento di valutazione che rimane in capo all'Autorità, ai sensi della normativa in vigore precedentemente al decreto interministeriale 28 dicembre 2012;

- in considerazione di quanto sopra, sulla base dei documenti già acquisiti e al fine di assicurare il pieno esercizio di difesa, le sopra richiamate risultanze istruttorie hanno evidenziato in particolare i seguenti aspetti:
 - incompleta descrizione del progetto, degli interventi oggetto della proposta e delle condizioni precedenti agli interventi e mancanza della previsione di interruzione della vita utile degli interventi nel caso in cui, durante il periodo di monitoraggio, avvengano rilevanti modificazioni della situazione impiantistica;
 - impossibilità di verificare la correttezza del coefficiente di durabilità e della categoria di intervento prevalenti indicati dalla società ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 6, comma 2 e dell'articolo 7, comma 1, delle Linee guida;
 - utilizzo, nel programma di misura proposto, di stime dei consumi energetici e di coefficienti forfaitari derivanti da metodologie di calcolo, ricostruzioni scientifiche e valutazioni sulla base delle caratteristiche delle tipologie degli specifici interventi, anziché esclusivo riferimento a misurazioni di tipo diretto o indiretto caratterizzate da precisione equivalente rispetto alla misurazione diretta, e incompleta descrizione dei sistemi di misura previsti;
 - indicazioni tra loro discordanti in merito alla data di prima attivazione, alla data di inizio del periodo di monitoraggio e alla data di trasmissione delle rendicontazioni dei risparmi energetici;
 - incompleta descrizione della procedura da applicare nel caso di assenza accidentale o fortuita dei dati di misura dei consumi e della documentazione che si intende conservare e di un piano di specifiche verifiche di funzionalità;
- in data 5 giugno 2013 (prot. Autorità n. 20808 del 5 giugno 2013), la società S.C. Dabove Servizi S.r.l. ha trasmesso elementi ulteriori e innovativi, non già disponibili, finalizzati a meglio specificare il contenuto della Proposta di progetto e programma di misura avente codice 11T009 e s.m.i. già precedentemente trasmessa, dando con ciò seguito alla comunicazione delle risultanze istruttorie, nonché alcune integrazioni;
- a seguito dell'audizione finale dinanzi al Collegio, la società S.C. Dabove Servizi S.r.l. ha trasmesso, in data 13 giugno 2013 (prot. 22098 del 17 giugno 2013), ulteriori memorie recanti precisazioni in merito alle verifiche di funzionalità degli strumenti di misurazione previste nonché all'identificazione degli interventi oggetto della proposta;
- la società S.C. Dabove Servizi S.r.l. ha infine aggiornato quanto fino ad allora previsto nell'ambito della Proposta di progetto e programma di misura avente codice 11T009 e s.m.i., comunicando in data 28 giugno 2013 (prot. 24125 del 5 luglio 2013) di prevedere piani di monitoraggio e verifiche del corretto funzionamento della strumentazione che si intende adottare ulteriori rispetto a quanto previsto in precedenza;
- le nuove e ulteriori informazioni trasmesse della società di cui ai precedenti punti hanno, nel complesso, permesso di:
 - identificare con precisione gli interventi oggetto della proposta e, di conseguenza, di verificare la rispondenza del coefficiente di durabilità e della categoria di interventi prevalenti indicata dalla società;

- prevedere l'interruzione della vita utile del singolo intervento nel caso di sopraggiunte rilevanti modificazioni impiantistiche;
- specificare che il programma di misura inizialmente proposto era fondato su misurazioni di tipo diretto o indiretto caratterizzate da precisione equivalente, e non su stime come sembrava emergere, e che l'uso di metodologie di calcolo e valutazioni sulla base delle caratteristiche delle tipologie degli specifici interventi è finalizzato alla valutazione prudenziale dei risparmi energetici addizionali e, di conseguenza, quanto trasmesso ha permesso di precisare l'utilizzo dei sistemi di contabilizzazione dei consumi energetici previsti completando le attività di verifica del loro corretto funzionamento;
- dirimere le indicazioni tra loro contrastanti precedentemente fornite in merito alla data di prima attivazione e alla data di inizio del periodo di monitoraggio e di aggiornare la data di trasmissione delle rendicontazioni dei risparmi energetici in coerenza con l'andamento del procedimento;
- completare il piano di monitoraggio dei consumi e l'elenco della documentazione che si intende conservare, ai fini delle attività di verifica e certificazione dei risparmi e dei controlli a campione di cui all'articolo 14 delle Linee guida e dell'articolo 14 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.

RITENUTO CHE:

- gli elementi ulteriori e innovativi, non già disponibili, trasmessi dalla società S.C. Dabove Servizi S.r.l. dando seguito alla comunicazione delle risultanze istruttorie, abbiano permesso di meglio specificare il contenuto della Proposta di progetto e programma di misura avente codice 11T009 e s.m.i., precisando e perfezionando diversi aspetti della metodologia precedentemente indicata e consentendo di disporre di tutte le informazioni necessarie per valutare in modo compiuto la medesima Proposta; e che, in assenza di essi, sarebbe stato doveroso confermarne il rigetto, come già disposto con la deliberazione 567/2012/R/efr;
- in particolare, dall'analisi dei documenti di cui al precedente alinea e tenendo conto anche delle ulteriori integrazioni fornite, la predetta Proposta di progetto e di programma di misura risulti coerente con le Linee guida;
- sia, pertanto, necessario riformare la deliberazione 567/2012/R/efr e, in particolare, il punto 4., disponendo l'approvazione della Proposta di progetto e programma di misura presentata dalla società S.C. Dabove Servizi S.r.l. e avente codice 11T009 e s.m.i., come perfezionata dalla documentazione inviata nel corso del procedimento e tenendo conto anche delle ulteriori integrazioni rese disponibili;
- ai sensi dell'articolo 5, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, sia necessario trasmettere, alla società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., la documentazione acquisita nell'ambito del presente procedimento, allo scopo di consentire al medesimo GSE le attività di valutazione degli effettivi risparmi energetici conseguiti dal progetto mediante l'applicazione della Proposta di progetto come modificata e integrata

DELIBERA

1. di chiudere il procedimento avviato con la deliberazione 170/2013/R/efr accogliendo, per le ragioni di cui in motivazione e in revoca a quanto disposto dal punto 4, della deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 567/2012/R/efr, l'istanza proposta dalla società S.C. Dabove Servizi S.r.l. (codice proposta 11T009_rev3) come perfezionata dalla documentazione inviata nel corso del procedimento, in data 5 giugno 2013 (prot. Autorità n. 20808 del 5 giugno 2013), 13 giugno 2013 (prot. 22098 del 17 giugno 2013) e 28 giugno 2013 (prot. 24125 del 5 luglio 2013) e tenendo conto anche delle ulteriori integrazioni contestualmente trasmesse;
2. di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società S.C. Dabove Servizi S.r.l., con sede legale in Milano, via G. Washington 48;
3. di trasmettere alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., per le attività di sua competenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, la documentazione inviata dalla società S.C. Dabove Servizi S.r.l. all'Autorità nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 170/2013/R/efr e in particolare le comunicazioni in data 5 giugno 2013 (prot. Autorità n. 20808 del 5 giugno 2013), 13 giugno 2013 (prot. 22098 del 17 giugno 2013) e 28 giugno 2013 (prot. 24125 del 5 luglio 2013);
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni